



## LEGGE REGIONALE N. 55 DEL 14 12 1993 LIGURIA

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 1 1994 N. 1**

### *Norme in materia di nomine di competenza della Regione.*

#### ARTICOLO 1

(Principi generali)

1. Nei casi in cui spetta alla regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale. 2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare anche a seguito di designazioni multiple non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei. Con specifico riferimento ai Collegi dei revisori dei conti fatte salve le norme di carattere generale fino all'emanazione di apposita normativa continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988 n. 35.

#### ARTICOLO 2

(Criteri vincolanti)

1. La commissione consiliare determina almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione i criteri vincolanti per la stessa indicando i requisiti personali professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'articolo 8 dello Statuto come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

#### ARTICOLO 3

(Scelta dei nomi)

1. La Giunta regionale non prima dell'ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno della scadenza prevista per la nomina procede anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l'esposizione della procedura seguita dei motivi che giustificano la scelta effettuata dell'effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero in assenza di tali criteri della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento. 2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

#### ARTICOLO 4

(Parere della commissione e nomine)

1. I nominativi scelti dalla Giunta sono sottoposti all' esame della commissione competente la quale entro trenta giorni dall' invio del nominativo esprime un proprio parere. 2. La commissione puo' audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esprimere ogni opportuna indagine. 3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1 la Giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

#### ARTICOLO 5

(Comunicazione della deliberazione)

1. La deliberazione di nomina o designazione e' trasmessa a pena di nullita' entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

#### ARTICOLO 6

(Potesta' sostitutiva)

1. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto i soggetti nonsostituiti continuano ad esercitare le loro funzioni per non piu' di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo. 2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente all' esercizio della potesta' sostitutiva. 3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della Giunta regionale e' immediatamente esecutivo.

#### ARTICOLO 7

(Periodo di proroga)

1. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilita'. Ogni altro atto e' illegittimo. 2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione l' organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli. 3. Il Presidente della Giunta regionale e' responsabile dei danni conseguenti alla decadenza fatta salva la responsabilita' penale e individuale nella condotta omissiva.

#### ARTICOLO 8

(Relazione annuale)

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull' attivita' svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l' esame delle commissioni consiliari competenti. 2. In caso di inosservanza dell' obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale la Giunta regionale puo' revocare la nomina o la designazione sentite le commissioni consiliari competenti.

#### ARTICOLO 9

(Elenco delle nomine)

1. La Giunta regionale compila entro il 31 ottobre di ogni anno un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare con l' indicazione dei dati relativi. L' elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Qualora nel corso dell' anno si renda necessario

procedere a nomine o designazioni non previste dall' elenco di cui al comma 1 vengono compilati elenchi suppletivi.

#### ARTICOLO 10

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorquando la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione anziche' alla Giunta ad altro organo regionale il quale in tal caso provvede agli adempimenti a quest' ultima riservati.

#### ARTICOLO 11

(Direttori generali degli enti strumentali)

1. Gli enti strumentali laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l' ente e svolge le funzioni gia' attribuite al Presidente e all' rgano collegiale esecutivo. 2. Il Direttore generale e' nominato secondo le modalita' previste dalla presente legge tra gli iscritti all' albo regionale di cui all' articolo 12. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e in ogni caso a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica. 4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazioni e di indirizzo.

#### ARTICOLO 12

(Albo regionale dei Direttori generali)

1. E' istituito l' Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti a richiesta i dipendenti anche in quiescenza che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresì chiedere l' iscrizione i dirigenti di enti pubblici anche economici o di societa' private e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 14 dicembre 1993

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1993

\_\_\_Num:0055

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1994